



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 del 07/04/2021

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE "MERCATI". APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021..

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile alle ore 11:00 in Stornara e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Rag. CALAMITA ROCCO e con l'intervento dei Sigg.ri:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CALAMITA ROCCO	Sindaco	X	
2.	ANDREANO BRIGIDA	Vicesindaco	X	
3.	GRANDONE ALESSANDRO	Assessore	X	
4.	IAGULLI FERDINANDO	Assessore	X	
5.	RUSSO ADRIANA	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...](#)";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)".

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 19/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento "Per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico, di Esposizione Pubblicitarie e del Canone Mercatale".

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...".

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal presente canone.

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno*

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 106, comma 3-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.
- il "Decreto Sostegni" approvato in data 19/03/2021, con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Specificato che i parametri indicati dall'art. 45, lett. d) ed e) del già citato Regolamento CUP sono riferibili, oltre che al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, ai costi che l'amministrazione comunale assume per perimetrare e mettere in sicurezza le aree interessate dalle occupazioni, alla loro custodia e controllo, alla predisposizione dei piani per la safety and security dei luoghi, alla messa a disposizione di postazioni di pronto soccorso con ambulanza, oltre agli oneri relativi alla pulizia delle aree stesse.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1)** per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei parametri determinanti il canone unico patrimoniale per occupazione del suolo pubblico, esposizioni pubblicitarie, diritti sulle pubbliche affissioni ed occupazione aree in spazi destinati a mercati, nonché, i criteri ed i parametri da applicare in caso di svolgimento di fiere, sagre e manifestazioni di particolare richiamo di gente, come indicati dall'art. 45, lett. d) ed e) del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico patrimoniale (C.C. n. 02 del 19/03/2021), come meglio illustrati in narrativa, il tutto come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)** per quanto non espressamente indicato, di richiamare le tariffe vigenti alla data del 31/12/2020, in applicazione del principio della invarianza di gettito, come indicato dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160 del 27/12/2019
- 3)** di dare mandato al Servizio Tributi/Entrate di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4)** di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

ALLEGATO "A"

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione suolo pubblico

Art. 1, comma 819, lett. a) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (Art. 1 c. 826)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. La stessa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONI	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda l'importanza dell'area (all."A" Regolamento CUP)	
	I	II
Occupazione del suolo (<i>comma 826</i>)	€. 30,00	€. 21,00
Occupazione di spazi sottostanti il suolo (<i>comma 829</i>)	€. 7,50	€. 5,25
Occupazione del sottosuolo con serbatoi entro lt. 3.000 (<i>comma 829</i>)	€. 7,50	€. 5,25
Occupazione del sottosuolo con serbatoi oltre lt. 3.000 x ogni lt. 1.000 o frazione (<i>comma 829</i>)	€. 9,37	€. 6,56
Occupazione soprastanti il suolo con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (<i>art. 52, c. 1 lett. a), Regolamento CUP</i>)	€. 15,00	€. 10,50
Passi carrabili (<i>art. 49 Regolamento CUP</i>)	€. 15,00	€. 10,50
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è riferito a max mq. 9,00. La superficie eccedente è calcolata in ragione del 10% (<i>art. 49, c. 4, Regolamento CUP</i>)	€. 15,00	€. 10,50
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (<i>art. 49, c. 7, Regolamento CUP</i>)	€. 1,50	€. 1,05
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (<i>art. 49, c. 8, Regolamento CUP</i>)	€. 21,00	€. 14,70
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie, comunque, non superiore a mq. 10 (<i>art. 49, c. 6, Regolamento CUP</i>)	€. 13,50	€. 9,45
Occupazione con impianti di telefonia mobile – apparato singolo (<i>art. 50, c.2 lett. a), Regolamento CUP</i>)	€. 300,00	€. 210,00
Occupazione con impianti di telefonia mobile – apparato multiplo (<i>art. 50, c.2 lett. b), Regolamento CUP</i>)	€. 450,00	€. 315,00
Occupazione con impianti su edifici, il canone di cui ai punti precedenti è aumentato del 50% - apparato singolo (<i>art. 50, c.4 Regolamento CUP</i>)	€. 450,00	€. 315,00
Occupazione con impianti su edifici, il canone di cui ai punti precedenti è aumentato del 50% - apparato multiplo (<i>art. 50, c.4 Regolamento CUP</i>)	€. 675,00	€. 472,50

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art. 1 c. 827)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONI	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO da applicare a seconda l'importanza dell'area (all.'A" Regolamento CUP)	
	CATEGORIE	
	I	II
Occupazione del suolo (<i>comma 827</i>)	€. 0,60	€. 0,42
Occupazione di spazi sottostanti il suolo	€. 0,60	€. 0,42
Occupazione soprastanti il suolo con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (<i>art. 52, c. 1 lett. a), Regolamento CUP</i>)	€. 0,30	€. 0,21
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (<i>art. 52, c. 1 lett. b), Regolamento CUP</i>)	€. 0,30	€. 0,21
Occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri (<i>art. 52, c. 1 lett. d), Regolamento CUP</i>)	€. 0,12	€. 0,08
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (<i>art. 52, c. 1 lett. e), Regolamento CUP</i>)	€. 0,12	€. 0,08
Installazioni temporanee con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione (max gg. 90), canone giornaliero senza applicazione di eventuali riduzioni (<i>art. 50, c.5 Regolamento CUP</i>)	€. 6,00	€. 6,00

- Le occupazioni temporanee sono soggette al canone nella misura prevista per le singole tipologie, come sopra specificate, con calcolo a giorno o a fasce orarie. Nel secondo caso la tariffa per la fascia oraria dalle ore 19:00 alle ore 07:00 è aumentata del 30%;

- Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a gg. 30 la tariffa è ridotta del 50% (*art. 52, c. 1 lett. c), Regolamento CUP*);

- Per le occupazioni temporanee, per le quali viene chiesta la proroga, è data possibilità di chiedere l'applicazione della tariffa determinata per le occupazioni permanenti, nel qual caso il canone è dovuto per l'intero anno (*art. 35, c. 1 lett. c), Regolamento CUP*);

- Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a mesi sei (*art. 47, c. 2, Regolamento CUP*);

- Per le occupazioni temporanee che si realizzano in occasione di fiere, sagre, festeggiamenti ed eventi comportanti un notevole afflusso di pubblico, la graduazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 827 è effettuata sulla scorta dei seguenti parametri:

- valore economico dell'area occupata, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, nonché degli oneri relativi al controllo, custodia e fornitura di servizi destinati alla medesima area;
- valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

Sulla scorta dei parametri sopra definiti, il canone determinato per ciascuna tipologia di occupazione è il seguente:

- | | | |
|---|--------------------|----------|
| ▪ Occupazione per vendita di beni non alimentari | fino a mq. 10 | €. 50,00 |
| ▪ Occupazione per vendita di beni non alimentari | da mq. 11 a mq. 15 | €. 65,00 |
| ▪ Occupazione per vendita di beni non alimentari | da mq. 16 a mq. 20 | €. 85,00 |
| ▪ Occupazione per vendita di beni non alimentari | oltre a mq. 20 | €.100,00 |
| ▪ Occupazione per vendita di beni alimentari | fino a mq. 10 | €. 55,00 |
| ▪ Occupazione per vendita di beni alimentari | da mq. 11 a mq. 15 | €. 71,50 |
| ▪ Occupazione per vendita di beni alimentari | da mq. 16 a mq. 20 | €. 93,00 |
| ▪ Occupazione per vendita di beni alimentari | oltre a mq. 20 | €.110,00 |
| ▪ Occupazione per somministrazione alimentari e bevande | fino a mq. 10 | €.100,00 |
| ▪ Occupazione per somministrazione alimentari e bevande | da mq. 11 a mq. 15 | €.130,00 |
| ▪ Occupazione per somministrazione alimentari e bevande | da mq. 16 a mq. 20 | €.169,00 |

- Occupazione per somministrazione alimentari e bevande oltre a mq. 20 € 200,00

- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (*Art. 1, comma 832 lett. a*).

- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente e fino a mq. 1.000 e del 10% per la parte eccedente i mq. 1.000 (*Art. 48, comma 3 Regolamento CUP*);

- Per le occupazioni realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali servizi di erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione, sulla base delle utenze complessive che usano la rete moltiplicata per la tariffa forfettaria di €. 1,50/utente. In ogni caso l'ammontare del canone non potrà essere inferiore ad €. 800,00 (*Art. 48, comma 8 Regolamento CUP*);

Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria
Art. 1, comma 819, lett. b) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	TARIFFA PERMANENTE PER METRO QUADRATO	
	graduata a seconda l'importanza dell'area (all. "A" Regolamento CUP)	
	CATEGORIE	
	I	II
Canone diffusione messaggi pubblicitari (durata superiore a gg.90 consecutivi - art.5 all. "B" Regolamento CUP)	€. 30,00	€. 21,00

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO	
	graduata a seconda l'importanza dell'area (all. "A" Regolamento CUP)	
	CATEGORIE	
	I	II
Canone diffusione messaggi pubblicitari (durata inferiore a gg.90 consecutivi - art.5 all. "B" Regolamento CUP)	€. 0,60	€. 0,42
Pubblicità effettuata con scritte, striscioni disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato per periodi di gg. 15 o frazione (Art. 20, c.1, Regolamento CUP).	€.17,06	€.11,94
Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili (Art. 20, c.2, Regolamento CUP).	€.37,19	€.26,03
Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, per giorno o frazione (Art. 20, c.3, Regolamento CUP).	€. 4,00	€. 4,00
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità per ciascun giorno o frazione (Art. 20, c.4, Regolamento CUP).	€. 9,30	€. 6,50

- Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, aventi superficie complessiva fino a mq.5 (art. 13, c. 1 Regolamento CUP);

- Il canone è graduato:

a) in base alla classificazione delle strade: per quelle ricadenti nella "Zona speciale di particolare attenzione", come indicate nell'appendice all. "B" al Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale (C.C. n.02 del 19/03/2021) il canone è incrementato del 20% (art. 14, c. 2 lett. a) Regolamento CUP);

- b) in base alla modalità di diffusione del messaggio pubblicitario: è maggiorato del 100% il canone per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata. (*art. 14, c. 2 lett. b) Regolamento CUP*);
- c) in base alla durata della diffusione del messaggio pubblicitario: per durata superiore a gg. 90 consecutivi, il canone da applicare è quello permanente (*Art. 5 all. "B" ed art. 14, c. 2 lett. c) Regolamento CUP*);
- La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli, a qualsiasi uso adibiti, è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada (*art. 19, c. 1 Regolamento CUP*);
 - La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli è da considerarsi annuale (*art. 19, c. 2 Regolamento CUP*);
 - Il canone è ridotto della metà (*art. 21 Regolamento CUP*);
- a) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			
Diritto per commissioni di almeno 50 fogli			
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€. 1,80	€. 0,54	€. 2,25	€. 0,68
Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli			
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
€. 1,20	€. 0,36	€. 1,50	€. 0,45

- Il diritto è ridotto della metà (*art. 29 Regolamento CUP*);
- a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti territoriali, nei casi non rientranti tra quelli esentati;
- b) per manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per manifesti di annunci mortuari.

Canone patrimoniale "MERCATI"**Art. 1, comma 837 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

DESCRIZIONI	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda l'importanza dell'area (all."A" Regolamento CUP)	
	CATEGORIE I II	
Occupazioni con carattere ricorrente per titolari di concessioni (<i>comma 843</i>)	€. 18,00	€. 12,60

- Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a gg. 30 la tariffa è ridotta del 50% (*art. 52, c. 1 lett. c), Regolamento CUP*);

DESCRIZIONI	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO graduata a seconda l'importanza dell'area (all."A" Regolamento CUP)	
	CATEGORIE I II	
Occupazioni da parte di soggetti privi di concessioni (<i>comma 843</i>)	€. 0,75	€. 0,52

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. VITO DINICHILO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA

IL PRESIDENTE
Rag. CALAMITA ROCCO